



Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

A.C. 911

Dossier n° 40 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
11 luglio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	911
Titolo:	Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	II Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, concerne l'introduzione nell'ordinamento dei delitti di **omicidio nautico e lesioni nautiche gravi o gravissime**, mutuando la disciplina vigente per le medesime fattispecie riguardanti la circolazione stradale.

Il testo è stato approvato dal Senato nella seduta del 21 febbraio 2023 e trasmesso alla Camera, dove è stato assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Giustizia, che non ha apportato modifiche al testo.

Contenuto

La proposta di legge si compone di 2 articoli.

L'**articolo 1** reca una serie di modifiche agli articoli del codice penale che riguardano le fattispecie di omicidio colposo stradale e di lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme sulla circolazione stradale, al fine di **estendere la relativa disciplina anche alle ipotesi di omicidio (comma 1) e di lesioni gravi o gravissime (comma 2) conseguenti a violazioni delle norme sulla navigazione marittima o interna.**

Più nel dettaglio:

- il comma 1 modifica l'art. 589-*bis* c.p. introducendo la nuova fattispecie penale dell'**omicidio colposo nautico** volta a punire, con la **reclusione da 2 a 7 anni**, chiunque, ponendosi alla guida di una unità da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona avendo agito **in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.**

[delitto di omicidio nautico](#)

Oltre alla fattispecie base, sono previste alcune aggravanti (le stesse dell'omicidio stradale) per l'aver commesso il fatto:

- in stato di **ebbrezza** superiore a **1,5 g/l** o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni);
- in stato di **ebbrezza** compreso **tra 0,8 g/l e 1,5 g/l** se il conducente dell'imbarcazione esercita **attività di trasporto di cose o persone** (reclusione da 8 a 12 anni);
- in stato di **ebbrezza** compreso **tra 0,8 g/l e 1,5 g/l** (reclusione da 5 a 10 anni);
- senza possedere la **patente**, ovvero se la patente è stata sospesa o revocata (nei casi in cui questa è richiesta) oppure con una unità da diporto di proprietà dell'autore del fatto sprovvista di **assicurazione** obbligatoria.

[aggravanti](#)

La pena è invece diminuita fino alla metà se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

Nel caso in cui dall'evento derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più

grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma comunque senza superare i 18 anni di reclusione.

- il comma 2 emenda l'art. 589-*ter* c.p., che stabilisce un **aumento della pena** da un terzo a due terzi e una **pena** comunque **non inferiore a 5 anni** in caso di **fuga del conducente** successiva all'omicidio, inserendo alla rubrica il riferimento all'omicidio nautico; aumento della pena per fuga del conducente
- il comma 3 interviene sull'art. 590-*bis* c.p. estendendo la disciplina delle **lesioni personali** stradali **gravi o gravissime** anche a quelle **derivanti dalla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna**. La fattispecie base punisce chiunque procuri per colpa ad altri **lesioni gravi o gravissime**, rispettivamente con la **reclusione da 3 mesi a 1 anno o da 1 a 3 anni**, avendo agito **in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna**. delitto di lesioni nautiche gravi o gravissime

Oltre alla fattispecie base, sono previste alcune aggravanti (le stesse delle lesioni stradali) per l'aver commesso il fatto:

- in stato di **ebbrezza** superiore a **1,5 g/l** o sotto l'effetto di sostanze **stupefacenti** o psicotrope (reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi, da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime); aggravanti
- in stato di **ebbrezza** compreso **tra 0,8 g/l e 1,5 g/l** se il conducente dell'imbarcazione esercita **attività di trasporto di cose o persone** (reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi, da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime);
- in stato di **ebbrezza** compreso **tra 0,8 g/l e 1,5 g/l** (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime);
- senza possedere la **patente**, ovvero se la patente è stata sospesa o revocata (nei casi in cui questa è richiesta) oppure con una unità da diporto di proprietà dell'autore del fatto sprovvista di **assicurazione** obbligatoria.

La pena è invece diminuita fino alla metà se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

Nel caso in cui dall'evento derivino lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma comunque senza superare i 7 anni di reclusione.

- il comma 4 modifica l'art. 590-*ter* c.p., che stabilisce un **aumento della pena** da un terzo a due terzi e una **pena** comunque **non inferiore a 3 anni** in caso di **fuga del conducente** successiva all'aver cagionato l'evento lesivo, inserendo alla rubrica il riferimento alle lesioni personali nautiche. aumento della pena per fuga del conducente

L'**articolo 2**, infine interviene sul codice di procedura penale dettando norme in materia di **arresto in flagranza**. In particolare viene esteso l'arresto **obbligatorio** in flagranza (art. 380, comma 2, lettera m-*quater*), già previsto per l'omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente (dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o ad ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell'imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone), all'**omicidio nautico** commesso con le medesime aggravanti e l'arresto **facoltativo** in flagranza (art. 381, comma 2, lettera m-*quinqüies*), già previsto per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime aggravato dallo stato di alterazione (dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o ad ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l), al delitto di **lesioni nautiche gravi o gravissime**. norme in materia di arresto in flagranza

Un'ulteriore modifica in materia di **arresto obbligatorio in flagranza**, riguardante in questo caso **anche l'omicidio stradale**, prevede che **non si proceda** all'arresto obbligatorio in flagranza **se il conducente si sia** immediatamente **fermato**, adoperandosi **per prestare o attivare i soccorsi**, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge incide sulla materia "ordinamento penale" che l'art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.

Cost040	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.